

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea</p>
---	--	--

LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FASE DISCENDENTE DELLA NORMATIVA EUROPEA

1. Il quadro delle competenze.

1a) Il Quadro normativo.

2. Le leggi di procedura.

2a) Gli statuti;

2b) Le altre leggi di procedura;

2c) Aspetti procedurali: periodicità; sessione comunitaria; contenuti; soggetti coinvolti; fonti di recepimento.

3. Le leggi comunitarie regionali.

1. IL QUADRO DELLE COMPETENZE.

La fase discendente dell'integrazione comunitaria svolge una funzione di adeguamento dell'ordinamento interno alla produzione normativa di livello europeo. Detto adeguamento è avvenuto, prima e dopo la riforma del titolo V della Costituzione, nell'ambito di un quadro di competenze statali e regionali assai complesso e caratterizzato dall'assenza di una formulazione organica e completa, a livello costituzionale, della partecipazione della Repubblica italiana, intesa oggi come composta di Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, all'Unione europea. L'attuazione del diritto europeo, in questo complesso quadro delle competenze, ha anzi influito sul riparto di competenze tra Stato e regioni, operando a volte una vera e propria riallocazione, anche in deroga alle norme interne, delle competenze attuative: questo perché la pur legittima finalità di non esporsi ad inadempimento di fronte agli organi comunitari ha portato lo Stato ad intervenire con la propria normativa di dettaglio nelle materie sottoposte alla potestà legislativa regionale, vincolando e superando così i legislatori regionali.

1a) IL QUADRO NORMATIVO

Prima di approfondire, occorre fare alcuni cenni alle norme ordinarie che, negli anni, e in assenza di una regolamentazione costituzionale, hanno disciplinato la materia.

- a) **Nel 1977, il d.P.R. n. 616** aveva riconosciuto alle regioni la possibilità di intervenire nell'attuazione del diritto comunitario, riconoscendo contemporaneamente allo Stato la titolarità di poteri sostitutivi in caso di inadempienza regionale. In particolare, il decreto introduceva una soluzione intermedia, permettendo al legislatore regionale di dare attuazione alle direttive comunitarie, ma solo nel caso in cui queste fossero già state recepite con legge statale indicante i principi inderogabili e contenente una disciplina di dettaglio cedevole nel caso di successivi interventi regionali. La possibilità di esercitare tali poteri da parte dello Stato, sebbene accordata con legge ordinaria, venne allora suffragata dalla Corte Costituzionale, prima con sentenza n. 182 del 1976, poi con sentenza 81 del 1979, anche per le regioni ad autonomia speciale, in quanto

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta</p> <p>La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea</p>
---	--	---

traeva il suo fondamento proprio dall'interesse nazionale al corretto adempimento degli obblighi comunitari.

- b) La possibilità di procedere ad un'attuazione diretta delle direttive comunitarie, sebbene limitatamente alle regioni a statuto speciale, si apre con la **legge n. 183 del 16 aprile 1987**, intitolata significativamente "*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*". Il titolo II della legge, rubricato "*Atti normativi comunitari ed adeguamento dell'ordinamento interno*", fissava per la prima volta importanti principi relativi all'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni, prevedendo un regime differenziato per le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. Per le prime, l'articolo 12 prevedeva, in linea con quanto già disposto dal d.P.R. 616/1977, che, a fronte di una raccomandazione o direttiva comunitaria da recepire in legge, il Governo dovesse predisporre nel più breve tempo possibile un disegno di legge nel quale fossero stabilite, per le materie attribuite alle regioni, le necessarie norme di principio. Non era prevista pertanto la possibilità di un'immediata attuazione da parte delle regioni a statuto ordinario, la cui attività legislativa di recepimento era condizionata dalla previa individuazione di principi cui conformarsi. Così non era per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, alle quali l'articolo 13 della legge attribuiva, nelle materie di competenza esclusiva, la possibilità di procedere all'immediata attuazione delle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi statuti speciali, alle leggi dello Stato o meglio ai principi dalle stesse enunciate ai sensi del citato articolo. Attuazione immediata, quindi, nelle materie di competenza esclusiva e mediata, come per le regioni a statuto ordinario, per le materie di competenza concorrente.
- c) Il passo successivo viene compiuto nel **1989, con la legge n. 86** (cosiddetta legge La Pergola, intitolata "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*"). La legge, oltre a procedimentalizzare l'adozione della legge comunitaria statale e ad istituire la sessione comunitaria della conferenza Stato-Regioni, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale, disciplina, in realtà senza innovare rispetto a quanto già disposto dalla legge n. 183 del 1987, le competenze attuative delle regioni. Per le regioni a statuto speciale viene confermata la possibilità di dare immediata attuazione, nelle materie di competenza esclusiva, alle direttive comunitarie (non anche però alle raccomandazioni) (articolo 9). Per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, è prevista la possibilità, nelle materie di competenza concorrente, di dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.
- d) La legge del 1989 viene significativamente modificata nel **1998** ad opera della **legge n. 128** che determina importanti novità per le regioni a statuto ordinario. La novità più importante è costituita dal fatto che, per la prima volta, "*Le regioni, anche a statuto*

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie" (articolo 9 della legge La Pergola come modificato dall'articolo 13, comma 5, della l. 128/1998). La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dagli organi regionali. In più viene sancito che le leggi regionali e provinciali attuative di direttive comunitarie debbano recare nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata e che il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge debbano essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie. E' inoltre confermato lo strumento della sessione comunitaria della conferenza Stato-Regioni, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.

- e) **La riforma del Titolo V** della Costituzione apportata dalla legge costituzionale n. 3/2001 introduce per la prima volta nella Costituzione il riferimento all'Unione europea, come entità giuridica sovra nazionale. Più precisamente, gli articoli 117 e 120, novellati completamente, richiamano i temi europei: il comma primo dell'articolo 117 prevede che la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve esercitarsi *"nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"*; il comma secondo del medesimo articolo prevede che lo Stato ha legislazione esclusiva, tra l'altro, per quanto attiene ai *"rapporti dello Stato con l'Unione Europea"* (lettera a)), mentre, ai sensi del comma terzo, sono materie di legislazione concorrente, tra l'altro, *"i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni"*; il comma quinto dell'articolo 117 disciplina il diritto-dovere per le Regioni di partecipare alla fase "ascendente" e a quella "discendente" del diritto dell'Unione europea, prevedendo che, nelle materie di loro competenza, le Regioni (e le Province autonome) provvedano *"all'attuazione ed all'esecuzione degli atti [...] dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza"*. Si tratta della "costituzionalizzazione" del dovere giuridico delle Regioni di provvedere all'attuazione, nelle materie di propria competenza, del diritto comunitario; l'ultimo comma dello stesso articolo disciplina i rapporti delle Regioni con Stati ed enti territoriali di altri Stati; l'articolo 120, comma secondo, infine, disciplina il potere sostitutivo dello Stato a fronte del mancato rispetto del diritto comunitario da parte delle Regioni.
- f) L'attuazione dell'articolo 117 è stata assicurata prima dalla **legge 131 del 2003**, poi dalla **legge 11 del 2005** e, infine, con **l'Accordo di cooperazione siglato in Conferenza Stato-Regioni nel mese di marzo 2006**, in attuazione della legge 131/2003. La legge 11/2005, come enunciato all'articolo 1, garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica. L'articolo 8 prevede che: *"Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie"*. A tal fine, il legislatore statale, in linea con quanto previsto dall'articolo 117, che gli attribuisce la competenza ad adottare le norme di procedura per l'attuazione delle direttive, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta

La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea

Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere, le regioni e le province autonome degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; allo stesso Presidente o Ministro per le politiche comunitarie compete la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”*; tale titolo deve essere completato dall'indicazione: *“Legge comunitaria”* seguita dall'anno di riferimento. Nell'ambito della relazione al disegno di legge il Governo fornisce, tra l'altro, l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno. Il successivo articolo 16 si occupa della *“Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome”*, prevedendo, in linea con quanto già previsto dalla l. 128/1998, che: *“1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome”*. Diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente, la legge comunitaria deve limitarsi alla sola *“indicazione”* di principi, senza giungere, come prima, a dettare altre eventuali norme inderogabili diverse da quelle di principio, ma ritenute in ogni caso essenziali ai fini dell'attuazione della direttiva. Inoltre *“I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie”*. Il medesimo articolo disciplina l'intervento sostitutivo dello Stato, che può porre rimedio

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

all'eventuale inerzia delle Regioni e delle Province autonome nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

- g) La Corte costituzionale ha più volte affermato che, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi dell'Unione spettano, nelle materie di loro competenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano (cfr. sentenza n. **12 del 2004**).

2. LE LEGGI DI PROCEDURA

Pronunciandosi sulla ripartizione di competenze legislative tra Stato e regioni, la Corte costituzionale, con sentenza n. **372 del 2004**, ha ritenuto che non contrasta con l'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, la previsione che una legge regionale, nel quadro delle norme di procedura statali sulla partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario, possa stabilire, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di una serie di articoli dello Statuto della regione Toscana, tra cui l'articolo 70, nella parte in cui prevede che gli organi di governo ed il Consiglio regionale partecipano, nei modi previsti dalla legge, alla formazione ed attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale. Secondo il Governo, la disposizione avrebbe violato l'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, che attribuisce alla legge statale le forme di partecipazione regionale alla formazione ed attuazione degli atti comunitari. La Corte ha ritenuto la questione non fondata, considerando non in contrasto con l'articolo 117, comma quinto, della Costituzione, il fatto che *"Nel quadro delle norme di procedura che la legge statale, di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, determina in via generale ai fini della partecipazione delle regioni alla formazione ed attuazione degli atti comunitari, la disposizione statutaria impugnata prevede la possibilità che la legge regionale stabilisca, a sua volta, uno specifico procedimento interno diretto a fissare le modalità attraverso le quali si forma la relativa decisione regionale, nell'ambito dei criteri organizzativi stabiliti, in sede attuativa, dall'art. 5 della citata legge n. 131 del 2003."* La Corte ha peraltro ritenuto *"in qualche modo indicativa la regolamentazione in materia già prevista dalla regione Toscana con la legge 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari), la quale stabilisce al riguardo le diverse competenze del Consiglio e della Giunta regionale"*.

2a) GLI STATUTI

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

Occorre premettere che i nuovi Statuti delle regioni si occupano in vario modo dei rapporti delle regioni con l'Unione europea e delle modalità di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento regionale.

Taluni Statuti contengono solo generiche enunciazioni di principio. In alcuni casi, dette enunciazioni appaiono particolarmente concise, senza nemmeno un riferimento diretto all'attuazione ed esecuzione da parte della regione degli atti normativi comunitari. Lo Statuto della regione **Puglia**, ad esempio, prevede soltanto, all'articolo 9, che la Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture.

In altri casi, troviamo riferimenti al recepimento diretto degli atti comunitari, senza tuttavia alcuna regolamentazione degli aspetti procedurali connessi a detto recepimento. Si consideri, ad esempio, lo Statuto della regione **Campania**, che, dopo aver precisato, articolo 4, che la regione si riconosce parte del processo di integrazione europea, dispone, all'articolo 10, che la regione partecipa, nel rispetto dei principi comunitari, all'attuazione ed esecuzione degli atti normativi comunitari. Lo Statuto della regione **Calabria** dedica tre articoli ai rapporti internazionali e con l'Unione europea: l'articolo 3, che reca alcuni principi in materia di rapporti interregionali, con l'Unione europea e con altri Stati; l'articolo 28, che prevede l'istituzione di una Commissione preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione europea e di quelle con le Regioni e i Paesi extra-europei del Mediterraneo; e l'articolo 42, che prevede espressamente la partecipazione della regione alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari. Analoghe disposizioni si trovano nello Statuto delle regioni **Liguria** (articoli 4 e 16¹), **Umbria**, (articoli 25 e 43²) e **Marche** (articoli 21 e 35). Nel caso della regione **Toscana**, lo Statuto (articolo 70) rinvia alla legge ordinaria la definizione dei modi di partecipazione di Giunta e Consiglio all'attuazione degli atti comunitari. Un maggior dettaglio, nell'individuare le fonti di recepimento, si ritrova nello Statuto della regione **Emilia-Romagna**, secondo il quale (articolo 12, comma 1, lettera b)) la Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza *“provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti”*.

Alcune regioni prevedono invece espressamente la legge comunitaria regionale già nello Statuto. Gli articoli 10 e 11 dello Statuto della regione **Lazio**, ad esempio, prevedono che la regione dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea nelle materie di propria competenza *“di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato”*. Lo statuto della regione **Piemonte** prevede, agli articoli 15 e 42, che la regione adotta tempestivamente la

¹ L'articolo 16, comma 3, lettera c), prevede che l'assemblea legislativa *“partecipa alla fase ascendente e discendente del processo normativo comunitario”*.

² L'articolo 43, comma 2, lettera f), prevede che il Consiglio regionale *“approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie”*.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili, adottando lo strumento della legge comunitaria regionale, che assicura l'adeguamento periodico della normativa regionale all'ordinamento comunitario. Lo Statuto della regione **Lombardia** prevede e disciplina approfonditamente la legge comunitaria regionale. L'articolo 39 dello Statuto d'autonomia approvato il 14 maggio 2008 prevede che: *"La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario anche attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. La legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa."* Il comma 2 precisa che *"La legge regionale comunitaria dispone in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi"*. Lo Statuto contiene anche alcuni principi relativi alla procedura, precisando che *"Il progetto di legge regionale comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Regione"*. Esso è approvato dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale e il suo diretto coinvolgimento nella procedura. Analogamente a quanto disposto dalla regione Calabria (la quale però è intervenuta sul punto non nello Statuto bensì nella legge di procedura), è prevista una specifica procedura accelerata per le misure urgenti laddove si precisa, al medesimo articolo 39, che *"Qualora l'adeguamento ad atti normativi o a sentenze degli organi giurisdizionali comunitari debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite dal regolamento generale"*. Infine, è espressamente previsto il coinvolgimento delle autonomie territoriali ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria³. Lo Statuto della regione **Veneto** prevede, all'articolo 33, comma 3, lettera e), che il Consiglio regionale *"approva annualmente la legge regionale europea e delibera i provvedimenti generali attuativi degli atti dell'Unione europea"*. Prevedono la legge comunitaria regionale anche gli Statuti delle regioni **Molise** (all'articolo 67, comma 4, è previsto, in particolare, che con legge regionale sono stabiliti modalità e tempi per l'approvazione dell'annuale legge comunitaria regionale e che la legge comunitaria, nei casi in cui deferisce al regolamento regionale l'attuazione degli atti dell'Unione europea, ne stabilisce i criteri e i principi direttivi) e **Abruzzo** (quest'ultima solo indirettamente: all'articolo 33, comma 2, relativo al procedimento in Commissione redigente, si prevede che: *"Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria"*).

Nessun riferimento ai rapporti con l'Unione europea e al recepimento dei relativi atti si trova negli Statuti, alcuni dei quali adottati antecedentemente all'istituzione della prima comunità europea, delle regioni **Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige** e in quelli delle **Province autonome di Trento e Bolzano**.

Ricordiamo che ad oggi non risulta essere stato ancora adottato il nuovo statuto della Regione **Basilicata** (la proposta di legge statutaria licenziata dalla commissione riforme il 22

³ Cfr. anche Capo X del Regolamento generale del Consiglio.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

dicembre 2003 contiene, all'articolo 9, solo enunciazioni di principio, senza alcun riferimento alla legge comunitaria regionale).

Per riassumere, prevedono la legge comunitaria quattro statuti regionali. Solo uno, quello della regione Lombardia, si spinge a disciplinare aspetti procedurali sull'adozione della legge, prevedendo la periodicità (annuale) della presentazione del progetto di legge da parte del Presidente della Regione, imponendo l'approvazione della legge nell'ambito di una sessione comunitaria a ciò espressamente riservata e prevedendo una procedura accelerata per le misure urgenti.

2b) LE ALTRE LEGGI DI PROCEDURA

Molte sono le regioni che hanno adottato la legge di procedura con legge regionale ordinaria.

Queste sono, per la precisione, le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta.

Quasi tutte le regioni che hanno adottato una legge di procedura individuano nella legge comunitaria regionale lo strumento privilegiato per l'attuazione e l'esecuzione degli atti normativi comunitari.

La legge comunitaria è prevista quale strumento principale (anche se non esclusivo) per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla CE nelle Regioni **Friuli-Venezia Giulia** (l.r. 2 aprile 2004, n. 10, modificata dalla l.r. 30 luglio 2009, n. 13⁴), **Valle d'Aosta** (l.r. 16 marzo 2006, n. 8), **Veneto** (che però la chiama "legge europea annuale": l.r. 25 novembre 2011, n. 26), **Abruzzo** (che la chiama "legge europea regionale; l.r. 30 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla legge 37/2012), **Sicilia** (che la chiama "*Legge sulla partecipazione della Regione all'Unione europea*": l.r. 26 aprile 2010, n. 10), **Lazio** (che però non ha adottato alcuna legge di procedura; l'unico riferimento alla legge comunitaria rimane quello contenuto nello Statuto, secondo il quale la Regione dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea nelle materie di propria competenza "*di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato*", **Toscana** (l.r. 22 marzo 2009, n. 26), **Puglia** (che la chiama "Legge UE regionale": l.r. 8 settembre 2011, n. 24), **Sardegna** (che la chiama "Legge europea regionale"; l.r. 30 giugno 2010, n. 13), **Molise** (l.r. 21 novembre 2008, n. 32), **Marche** (l.r. 2 ottobre 2006, n. 14), **Lombardia** (l.r. 21 novembre 2011, n. 17), **Calabria** (l.r. 5 gennaio 2007, n. 3), **Basilicata** (l.r. 15 ottobre 2009, n. 31), **Emilia-Romagna** (l.r. 28 luglio 2008, n. 16) e **Umbria** (che non parla di legge comunitaria, ma in generale di "legge regionale di recepimento"; l.r. 9 luglio 2007, n. 23).

La legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 (Legge comunitaria regionale) della Regione Campania, ad esempio, una sessione comunitaria, da convocare almeno una volta all'anno, e la verifica costante della conformità dell'ordinamento regionale agli atti comunitari. Non vi è, tuttavia, alcuna tipizzazione dell'atto di recepimento. L'articolo 3 prevede che "*Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della*

⁴ Cfr. anche l'articolo 128 del Regolamento interno del Consiglio regionale, che disciplina la procedura per l'esame del disegno di legge comunitaria regionale.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

Corte di Giustizia delle Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge". La regione adempie quindi agli obblighi comunitari con i consueti strumenti normativi (regolamento, provvedimento amministrativo, legge).

Vi sono poi regioni che non hanno adottato alcuna legge di procedura. Nella regione **Liguria**, l'attuazione ed esecuzione del diritto europeo continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie), che non prevede alcuno strumento periodico e tipizzato quale la legge comunitaria. Da sottolineare, tuttavia, per l'importanza attribuita al tema del recepimento del diritto comunitario, l'articolo 10, comma 2, dello Statuto della Liguria, che prevede il divieto di svolgere referendum abrogativi sulle norme di attuazione del diritto europeo. Il **Piemonte**, come detto, prevede nello Statuto l'adeguamento tempestivo della legislazione interna ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria, ma non ha mai adottato una legge di procedura e provvede all'adeguamento con singoli atti di recepimento. Il **Trentino-Alto Adige** e le **Province autonome di Trento e Bolzano** non hanno adottato leggi di procedura e provvedono al recepimento con gli strumenti ordinari⁵. Con riguardo alla Provincia di Trento, si segnala che l'articolo 26, comma 3, lettera k), della legge di contabilità provinciale (l.p. 19 aprile 1979, n. 7) indica fra i contenuti della legge finanziaria provinciale le norme di modifica o integrazione testuale delle leggi vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinare gli effetti finanziari: l'attuazione legislativa del diritto provinciale al diritto comunitario avviene pertanto all'interno della sessione annuale di bilancio e con lo strumento delle legge finanziaria provinciale. Modifiche e integrazioni di leggi provinciali in attuazione del diritto comunitario possono ovviamente essere introdotte anche con le leggi provinciali di settore, in base alle necessità⁶.

Per fare una sintesi, ci sono casi in cui lo statuto introduce la legge periodica ma questa non è stata finora effettivamente introdotta (Piemonte), e casi in cui la Regione si è dotata di questo strumento nonostante che lo stesso non sia contemplato dallo statuto.

2c) ASPETTI PROCEDURALI

PERIODICITÀ

Tutte le leggi di procedura che introducono lo strumento della legge comunitaria regionale ne prevedono la periodicità annuale. Il progetto di legge comunitaria deve essere presentato al Consiglio entro una specifica data, che varia **dal 31 gennaio** (data che coincide con quella di presentazione al Parlamento del disegno di legge comunitaria annuale) in Lombardia al **1° luglio** in Molise. Solo alcune regioni prevedono invece una data entro la quale il Consiglio regionale deve approvare la legge. Il termine è previsto dalla Regione Abruzzo (31 luglio, il progetto di legge deve invece essere presentato entro il 31 marzo), dal

⁵ Gli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 61), regolano le competenze di attuazione e integrazione degli atti comunitari (fase discendente) e le modalità dell'eventuale potere sostitutivo in caso di inadempimento o inerzia.

⁶ E' attualmente all'esame del Consiglio provinciale di Trento un disegno di legge (ddl n. 125/XIV) che disciplina la partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla formazione e attuazione delle politiche dell'Unione europea.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

Molise (31 dicembre), dalla Lombardia (31 marzo, il progetto di legge deve essere presentato entro il 31 gennaio) e dall'Umbria (il progetto di legge, presentato entro il 30 giugno, deve essere comunque approvato entro un termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di predisporre l'elenco di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a), della l. 11/2005).

In molte regioni è la Giunta⁷ ad avere l'iniziativa legislativa (Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Veneto, Abruzzo, Sicilia, Toscana, Umbria, Puglia, Molise, Marche, Calabria, Basilicata). Quasi tutte le leggi di procedura prevedono che la proposta di legge rechi nel titolo l'indicazione "legge comunitaria regionale" o formule omologhe, come quella della Regione Puglia, che parla di "legge UE regionale", con l'indicazione dell'anno di riferimento, oltre al numero identificativo della direttiva attuata.

SESSIONE COMUNITARIA

Quanto all'*iter legislativo*, occorre innanzitutto sottolineare che in molte regioni è prevista un'apposita sessione comunitaria nell'ambito della quale deve essere esaminato il progetto di legge comunitaria. Occorre peraltro distinguere le regioni che prevedono una sessione comunitaria del Consiglio da altre che prevedono invece una sessione comunitaria della Giunta, spesso congiunta ad una sessione comunitaria anche del Consiglio. La regione **Calabria**, ad esempio, prevede, nella legge di procedura (l.r. 3/2007, articolo 7), che *"1. Il Presidente della Giunta regionale convoca, almeno ogni sei mesi, una sessione comunitaria della Giunta stessa allo scopo di verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali di interesse comunitario, i risultati conseguiti, le linee di azione prioritarie volte ad assicurare una corretta e tempestiva attuazione dei programmi e degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. 2. Gli orientamenti adottati dalla Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio regionale che esercita, al riguardo, la propria funzione di indirizzo e controllo"*. È prevista anche una sessione comunitaria del Consiglio. L'articolo 6 prevede, infatti, che entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio regionale convoca la sessione comunitaria.

Analogamente, è prevista la sessione comunitaria della Giunta, da convocare almeno una volta all'anno, nella regione **Campania** (da notare che la legge di procedura prevede, nella Regione Campania, anche l'istituzione, nell'ambito della Giunta regionale, di un apposito Ufficio comunitario regionale; non è invece prevista una sessione comunitaria del Consiglio).

Nella maggior parte delle regioni, la legge di procedura disciplina soltanto la sessione comunitaria del Consiglio (a volte prevedendo anche un'apposita Commissione consiliare per gli affari comunitari). Lo statuto della Regione **Lazio** prevede, all'articolo 11, che *"La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata"*. Prevedono la sessione comunitaria del Consiglio molte altre regioni: **Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Valle d'Aosta e Sardegna** prevedono la convocazione della sessione comunitaria (variamente denominata) entro una determinata data (entro il mese di aprile per l'Emilia-Romagna, l'Abruzzo e la Sardegna; entro il mese di maggio per il Veneto; entro il mese di giugno per le Regioni Puglia e Calabria; in Molise e nelle Marche, la convocazione succede alla presentazione della proposta di legge

⁷ In alcuni casi del "Presidente della Regione" (Lombardia).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta</p> <p>La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea</p>
---	--	---

comunitaria, rispettivamente entro il 1° luglio e il 31 maggio; la Lombardia e la Valle d'Aosta rinviando al regolamento interno del Consiglio).

In occasione della sessione comunitaria, il Consiglio esamina la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario trasmesso dalla Giunta e procede ad esaminare il progetto di legge comunitaria regionale. La sessione europea si conclude con un apposito atto di indirizzo approvato dal Consiglio (facoltativo in taluni casi, come per l'Abruzzo).

CONTENUTI

La legge comunitaria regionale ha un contenuto obbligatorio condiviso dalle regioni che l'hanno disciplinata.

Essa, in analogia con quanto disposto per la legge comunitaria statale, deve contenere:

- a) disposizioni modificative o abrogative di norme legislative in contrasto con gli obblighi comunitari;
- b) disposizioni per dare attuazione ad atti comunitari (con particolare riferimento alle direttive), alle sentenze della Corte di giustizia e alle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la regione;
- c) disposizioni per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
- d) disposizioni che autorizzano il Consiglio o la Giunta ad attuare le direttive in via regolamentare e/o amministrativa.

Alcune regioni aggiungono inoltre:

- a) disposizioni per l'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea (**Valle d'Aosta, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Abruzzo**);
- b) indicazione del termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge eventualmente rimandi (**Emilia-Romagna, Sardegna, Veneto, Lombardia**);
- c) elenchi allegati degli atti normativi comunitari che non necessitano di recepimento, in quanto l'ordinamento regionale risulta già conforme (**Valle d'Aosta, Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia**) e degli atti normativi comunitari attuati in via amministrativa e/o regolamentare dalla Giunta (**Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia**).

Alcune regioni prevedono espressamente una riserva di legge quando l'adeguamento comporta nuove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi (**Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Sardegna, Lombardia**).

Ancora in analogia con quanto disposto per la legge comunitaria nazionale, nella relazione che accompagna il disegno di legge, la Giunta riferisce sullo stato di uniformità dell'ordinamento regionale al diritto comunitario e sulle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze regionali (**Marche, Molise, Puglia, Lombardia**).

Nelle regioni **Sardegna e Veneto**, la relazione riferisce puntualmente sullo stato di attuazione della legge europea dell'anno precedente e motiva in ordine agli adempimenti omessi. Nella regione **Abruzzo**, il Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

regionale, è tenuto a presentare alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione dell'ultima legge comunitaria annuale approvata.

Si segnala, ancora, che la regione **Valle d'Aosta** prevede espressamente l'obbligo di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della legge comunitaria, unitamente alla relazione (analogamente dispone la Regione **Sardegna**, la quale però, come detto, non adotta la legge comunitaria e si limita quindi a trasmettere le risultanze della verifica di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati da istituzioni e organi dell'Unione europea, condotta dalla Giunta regionale).

SOGGETTI COINVOLTI

Tanto il Consiglio quanto la Giunta sono coinvolti nel procedimento di attuazione della normativa europea a livello regionale. I due organi non sono ugualmente attrezzati, sia per la dotazione di uffici preposti alla cura del tema, che per la disponibilità di dati. L'iniziativa è solitamente attribuita alla Giunta. Viene pertanto affermato il *“diritto del Consiglio ad un'informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari”*, e stabilito che le commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta di riferire in merito all'attuazione (articoli 42, comma 2, e 31, comma 3, dello Statuto della regione Calabria). Fermo restando che gli organi di governo regionali sono i principali protagonisti della procedura d'attuazione, è previsto anche il coinvolgimento delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche. Particolarmente avanzata, sul punto, appare la disciplina introdotta dalla regione **Calabria**. La legge 3/2007 prevede, all'articolo 8, che *“il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti nelle rispettive sessioni comunitarie, assicurano adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali al processo normativo comunitario”*. Analogamente, la legge della regione **Puglia** (articolo 7) prevede che *“In attuazione delle finalità della presente legge, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente nell'ambito dei lavori previsti nella sessione UE e del procedimento di formazione della legge UE annuale, assicurano adeguate forme di consultazione degli enti locali*. In alcuni casi il coinvolgimento è previsto solo nell'ambito dei lavori della Giunta o del Consiglio. La regione **Basilicata**, ad esempio, prevede (articolo 8) che *“In attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta Regionale, nell'ambito del procedimento di formazione della legge comunitaria annuale e dei lavori previsti nella sessione comunitaria, assicura adeguate forme di partecipazione e di consultazione degli enti locali al processo normativo comunitario”*. La regione **Emilia-Romagna** prevede invece il coinvolgimento degli enti locali nell'ambito del procedimento di competenza del Consiglio (o delle commissioni competenti). Il **Veneto** prevede, sempre nell'ambito dei lavori del Consiglio, un ampio coinvolgimento, non solo degli enti locali. La legge di procedura, all'articolo 6, comma 2, prevede, infatti, che *“Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza”*.

FONTI DI RECEPIMENTO

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

Nell'ambito delle fonti regionali di recepimento e di attuazione del diritto comunitario, oltre alla legge, appare, in alcuni Statuti (tra cui **Marche** e **Toscana**), tra le attribuzioni del Consiglio regionale, il riferimento ai regolamenti di attuazione degli atti e delle norme comunitarie. In altri casi (**Abruzzo**) è la legge di procedura a prevedere che la legge comunitaria regionale possa autorizzare l'attuazione delle direttive mediante regolamenti consiliari (articolo 6). In altri casi è previsto che la legge possa demandare alla Giunta il recepimento mediante regolamento.

Gli atti della Giunta si distinguono in due tipologie.

Nella prima l'esecutivo regionale sceglie da sé gli atti a cui dare attuazione sulla base di un'autorizzazione generale. Un esempio è previsto dalla legge procedurale della regione Toscana secondo cui la Giunta: a) attua le norme comunitarie che modificano *"esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti comunitari già recepiti nell'ordinamento nazionale o regionale"*; b) provvedere *"agli adempimenti amministrativi per l'attuazione di atti comunitari"* (articolo 8 l.r. Toscana)⁸.

Nella seconda ipotesi è la singola legge a indicare quali sono gli atti normativi dell'UE che la Giunta deve attuare in via amministrativa. L'*autorizzazione specifica* è contemplata da alcune leggi procedurali che rimettono alla legge comunitaria l'indicazione degli atti dell'UE da attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi, nonché il termine entro cui adempiere⁹.

3. LEGGI COMUNITARIE REGIONALI

Non tutte le Regioni che prevedono la legge comunitaria come strumento preposto al recepimento periodico della normativa europea hanno poi provveduto ad adottarla.

La prima legge comunitaria regionale è stata adottata dalla regione **Friuli-Venezia Giulia**, in attuazione della l.r. 10/2004.

Si tratta della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004), con la quale sono state recepite le direttive 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 2003/4/CE relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale e 2003/78/CE relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. Si tratta di direttive contenute anche nelle leggi comunitarie statali.

Il Friuli-Venezia Giulia è una delle poche regioni, insieme all'**Abruzzo** e alla **Valle d'Aosta**¹⁰, ad aver adottato con periodicità quasi annuale, a far data dall'adozione della

⁸ Un'altra forma di autorizzazione generale è collegata all'adozione degli atti provvisori per le situazioni di emergenza: il Presidente della Regione ha il potere di adottare *"misure amministrative urgenti e provvisorie di salvaguardia e di primo adeguamento agli atti comunitari immediatamente precettivi"* (articolo 41, comma 7, Statuto Lazio). Una forma di autorizzazione generale si trova inoltre nelle leggi sull'organizzazione regionale che attribuiscono agli organi di direzione politico-amministrativa la competenza all'emanazione di direttive generali e di atti di indirizzo.

⁹ **L'articolo 11, comma 1, lettera d), della l.r. della regione Sardegna 13/2010** prevede che *"La legge europea regionale [...] effettua una ricognizione degli atti normativi dell'Unione europea che la Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa, dettando i relativi principi e i criteri applicativi"*; vd. anche articolo 8, comma 4, l.r. Lombardia 17/2011.

¹⁰ La **Valle d'Aosta** ha adottato le seguenti leggi comunitarie: **legge regionale 21 maggio 2007, n. 8** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta</p> <p>La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea</p>
---	--	---

legge di procedura, la legge comunitaria, con un rallentamento a partire dal 2010¹¹. L'unica regione ad aver adottato la legge comunitaria regolarmente ogni anno risulta essere

92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007); **legge regionale 26 maggio 2009, n. 12** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009); **legge regionale 1° giugno 2010, n. 16** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Legge comunitaria regionale 2010); **legge regionale 23 maggio 2011, n. 12** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e 17 gennaio 2008, n. 1 (Nuova disciplina delle quote latte). Legge comunitaria regionale 2011); **legge regionale 21 maggio 2012, n. 15** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Modificazioni e abrogazioni di leggi in attuazione di obblighi comunitari. Legge comunitaria regionale 2012).

¹¹ In **Friuli-Venezia Giulia**, alla legge comunitaria del 2004 (**I.r. 11/2005**) hanno fatto seguito: **I.r. 26 maggio 2006, n. 9** (Legge comunitaria 2005), con cui è stata data attuazione a: direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE; direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE; direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali; direttiva 2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi d'analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali; direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell'8 marzo 2001 relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali; direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola; direttiva 2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari; direttiva 2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE direttiva 2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari; **I.r. 14 giugno 2007, n. 14** (Legge comunitaria 2006), con cui è stata data attuazione a: articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006; direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; **I.r. 21 luglio 2008, n. 7** (Legge comunitaria 2007), con cui è stata data attuazione a: direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione); regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; **I.r. 30 luglio 2009, n. 13** (Legge comunitaria 2008), con cui si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; **I.r. 26 luglio 2012, n. 179** (Legge comunitaria 2010), con cui è stata data attuazione a: direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno direttiva 2009/147/CE concernente la

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta</p> <p>La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea</p>
---	--	---

l'Abruzzo, che ha adottato la legge di procedura nel 2009 e la legge comunitaria tanto nel 2010 quanto nel 2011¹², peraltro provvedendo a dare attuazione alla normativa europea anche con altre fonti¹³.

In **Emilia-Romagna** risulta essere stata adottata una sola legge comunitaria: si tratta della legge regionale **12 febbraio 2010, n. 4** (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento

conservazione degli uccelli selvatici; direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Non sono stati presentati DDL per le leggi comunitarie riferite agli anni 2009 e 2011.

Tra le altre leggi che danno attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa UE si segnalano: **I.r. 8 aprile 2011, n. 5** (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), con cui la Regione, nell'ambito della potestà legislativa primaria in materia di agricoltura, riconosciuta dall'articolo 4, comma primo, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ha dato attuazione all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM); **I.r. 30 novembre 2011, n. 16** (Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale), con cui sono stati modificati i requisiti per l'accesso al sistema dei servizi di assistenza sociale, a seguito delle osservazioni promosse dalla Commissione Europea e di alcune pronunce della giurisdizione ordinaria che tacciavano la legislazione regionale di violazione della normativa comunitaria (direttive 2003/109/CE e 2004/38/CE) e nazionale. In particolare, sono state classificate tre categorie di soggetti "protetti" accanto, e in condizione di parità, ai cittadini italiani e comunitari: i familiari dei cittadini comunitari, i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed, infine, i rifugiati o titolari di protezione sussidiaria.

¹² In **Abruzzo**, nel 2010 è stata adottata la prima legge comunitaria regionale, **la I.r. 23 dicembre 2010, n. 59** (Legge comunitaria regionale 2010), con la quale è stata data attuazione alle direttive **2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE**. Nel 2011 è stata adottata la **I.r. 29 dicembre 2011, n. 44** (Legge comunitaria regionale 2011), con cui sono state recepite le direttive 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti), 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 (relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999 (relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 (relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007 (che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)), 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (relativa ai servizi nel mercato interno) e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (relativo all'immissione nel mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE).

Ha dato attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa UE anche la **I.r. 18 febbraio 2010, n. 5** (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore).

¹³ Prima del 2010: **I.r. 16 febbraio 2005, n. 10** (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti), e **I.r. 30 ottobre 2009, n. 23** (Nuova legge organica in materia di artigianato), con cui si è data attuazione alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; **I.r. 10 marzo 2008, n. 2** (Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina), successivamente modificata dalla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 14, con cui sono state recepite le direttive 85/337/CEE e 97/11/CE (relative alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione ambientale strategica), 96/61/CE (relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), 42/2001/CE (concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente); **I.r. 21 novembre 2008, n. 16** (Provvedimenti urgenti e indifferibili), recante modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007 n. 45, in materia di gestione integrata dei rifiuti; **I.r. 18 dicembre 2009, n. 32** (Modifiche alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2), con cui è stata data attuazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; **I.r. 18 febbraio 2010, n. 5**, con cui è stata data attuazione alle direttive 2006/123/CE (direttiva servizi) e 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta</p> <p>La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea</p>
---	--	---

all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010). Il recepimento di molte direttive è avvenuto, tuttavia, anche con altre leggi, prima e dopo l'adozione della suddetta legge comunitaria¹⁴.

In **Veneto**, la prima legge regionale europea adottata in attuazione della legge sul procedimento del 2011 è la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012). Prima dell'adozione della legge di procedura l'attuazione veniva garantita da leggi diverse¹⁵.

¹⁴ Si segnalano: **I.r. 13 giugno 2008, n. 9**, recante disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui è stata recepita la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; **I.r. 12 febbraio 2010, n. 41** (Attuazione della direttiva 2006/123/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; **I.r. 23 luglio 2010 n. 6**, recante misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, che ha recepito il regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n.70/2001; **I.r. 23 luglio 2010 n. 7**, con la quale è stata data attuazione al regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione di prodotti agricoli; **I.r. 26 novembre 2010, n. 11** (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata), con la quale è stata data attuazione a: direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro; 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute; 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili; 2004/40/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici; 2002/44/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; 2006/25/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche).

¹⁵ Cfr. **I.r. 13/2005**, con cui la regione Veneto ha recepito la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Si segnalano inoltre: **I.r. 14 agosto 2008, n. 13** (Stagione venatoria 2008-2009: applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 79/409/CE), con cui si è data attuazione, appunto, alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; **I.r. 26 giugno 2008, n. 4** (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture (articolo 18)), con cui sono state recepite la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; **I.r. 16 febbraio 2010, n. 13** (Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 0 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni), e **la I.r. 4 marzo 2010, n. 15** (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n.11"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"), con le quali è stata data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; **I.r. 8 novembre 2010, n. 24** (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci"), con la quale è stata data attuazione alle **direttive 2005/36/CE**, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e **2006/100/CE**, concernente la libera circolazione delle persone; **I.r. 11 febbraio 2011, n. 5** (Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili), che ha recepito la direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

In **Umbria**, nel 2010, è stata adottata legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali). Non risultano essere state adottate leggi comunitarie nel 2011 e nel 2012. Alla normativa comunitaria è stata data attuazione anche con altre leggi regionali¹⁶.

Nelle **Marche**, le leggi comunitarie adottate sono due. La legge **16 dicembre 2008, n. 36** (Legge comunitaria regionale 2008), che dava attuazione alle direttive 2003/4/CE, 2003/105/CE, 2004/18/CE, 2006/54/CE, 2008/62/CE, e applicazione al regolamento CE 834/2007, e la **legge regionale 29 aprile 2011, n. 7** (Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011). Da segnalare anche la **legge regionale n. 16 del 2010** (Assestamento del bilancio 2010) con la quale è stata data attuazione alla direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. La direttiva servizi è stata recepita anche con legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio).

Nella regione **Lombardia**, visto che la legge di procedura (l.r. 17/2011) è entrata in vigore solo nel mese di novembre 2011, si è ritenuto, almeno per il 2012, di non procedere all'approvazione della legge comunitaria così come disciplinata dall'articolo 8 della suddetta legge. Per contro, è stata intensa l'attività di recepimento ad opera di varie leggi regionali¹⁷.

dell'elettricità e la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. Alla direttiva 2001/77/CE ha dato attuazione anche la **l.r. 18 marzo 2011, n. 7** (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011), all'articolo 4; **legge regionale 8 luglio 2011, n. 13**, recante modifiche alla legge regionale 14/2009, 16/2007 e 11/2004, che ha recepito le direttive 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico in edilizia e 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"; **l.r. 27 dicembre 2011, n. 30** (Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali), che ha recepito la direttiva servizi.

¹⁶ Si segnalano: **l.r. 20 maggio 2009, n. 12** (Disciplina per l'attività professionale di Acconciatore), che ha dato attuazione, nella normativa di settore, alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; **l.r. 16 settembre 2011, n. 8** (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali), che ha recepito la direttiva 2003/98/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico.

¹⁷ Da segnalare: **l.r. 5/2005** (art. 16), con cui la regione Lombardia ha recepito la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/23/CE; **l.r. 6/2005** (artt. 2 e 3), con cui la regione Lombardia ha recepito la direttiva 2000/29/CE, del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, la direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; **l.r. 11/2005** (artt. 4 e 6), con cui la regione ha recepito la direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; **l.r. 12/2005** (art. 4), con cui la regione ha recepito la direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Roma 27 settembre 2012

Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta

La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea

piani e programmi sull'ambiente; **ll.rr. 13 e 14/2005**, con cui la regione ha recepito l'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; **l.r. 11 dicembre 2006, n. 24** (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), con cui è stata data attuazione alle direttive 1996/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996 (in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999 (concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000 (concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente), e 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002 (relativa all'ozono nell'aria). Dopo la previsione dello strumento della legge comunitaria nello Statuto: **l.r. 30 luglio 2008, n. 24** (Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE)), con cui è stata recepita la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; **regol. reg. 18 dicembre 2009, n. 6** (Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 10), di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito della adesione della Bulgaria e della Romania; **l.r. 22 dicembre 2009, n. 29** (Modifica della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24), con cui si è data attuazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; **l.r. 29 giugno 2009, n. 9** (Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciali), con cui si è data attuazione alla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio; **l.r. 29 giugno 2009, n. 10** (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale), con cui si è data attuazione alle direttive 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE e 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità; **l.r. 3 agosto 2009, n. 14** (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente e programmatico), con cui si è data attuazione al regolamento (CE) n. 1198/2006, del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e al regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca; **l.r. 16 settembre 2009, n. 21** (Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979), con cui è stata data attuazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; **l.r. 1 febbraio 2010, n. 3** (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n.31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)), e **l.r. 5 febbraio 2010, n. 7** (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010) (art. 32), con le quali è stata data attuazione alla **direttiva 92/43/CEE** del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e fauna selvatiche; **l.r. 2 febbraio 2010, n. 6** (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), e **l.r. 5 febbraio 2010, n. 7**, recante "Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010" (art. 11), con cui è stata data attuazione alla **direttiva 2006/123/CE** relativa ai servizi nel mercato interno (alla direttiva servizi è stata data attuazione anche con deliberazione della giunta regionale n. 9/1062 del 22 dicembre 2010 (cfr. anche circolare del 2 aprile 2010)); **l.r. 21 febbraio 2011, n. 3** (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – collegato ordinamentale 2001), con la quale sono state recepite le direttive 2002/91/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia; 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione); 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania; **l.r. 3 agosto 2011, n. 11** (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico) – l provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali...), con cui è stata recepita la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; **l.r. 4 agosto 2011, n. 12** (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (...) e alla legge

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

Analogo discorso vale per le regioni **Piemonte**¹⁸ e **Calabria**¹⁹, dove esiste una legge di procedura particolarmente avanzata, ma nessuna legge comunitaria risulta essere stata approvata. In **Puglia**, nonostante la previsione della legge di procedura, nessuna legge UE regionale risulta essere stata approvata e il recepimento di direttive comunitarie è stato assicurato con altre leggi regionali²⁰. Anche la **Sicilia** non risulta aver adottato, negli anni

regionale 16 luglio 2007, n.16 (...)), con cui sono state recepite le direttive 2009/14/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 2009, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; **I.r. 28 dicembre 2011, n. 22** (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), che ha recepito la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; **I.r. 13 dicembre 2011, n. 23**, in materia di aree sciabili (cfr. anche deliberazioni della Giunta regionale n. 33219 del 30 dicembre 2011 e n. 3218 del 30 dicembre 2011 e n. 2952 del 28 novembre 2011 sulle aree sciabili; regol. reg.11 marzo 2011, n. 1/R in materia di strutture ricettive alpinistiche); **I.r. 27 febbraio 2012, n. 3** (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda).

¹⁸ Si segnalano: **I.r. 17 gennaio 2008, n. 2**, in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali, con cui è stata recepita la direttiva 2003/44, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; **I.r. 10 febbraio 2009, n. 4** (Gestione e promozione economica delle foreste), che ha dato attuazione alla direttiva 99/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; **I.r. 29 giugno 2009, n. 19** (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), con cui è stata data attuazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; **I.r. 30 dicembre 2009, n. 38** (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), con cui si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, adeguando la normativa regionale nelle materie del turismo (Titolo II, articoli 2 – 11) e delle attività di estetista e di acconciatore (Titolo III, articoli 12 e 13), oltre che nelle materie dell'artigianato (Titolo IV, art. 14), delle concessioni demaniali (Titolo V, art. 15), delle attività nautiche (Titolo VI, art. 16) e del commercio (Titolo VII, articoli 17 e 18); **I.r. 28 dicembre 2011, n. 25**, recante modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica, con cui è stata recepita la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

¹⁹ Si segnala il **regol. reg. 23 marzo 2010, n. 1** (Regolamento recante disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno attuazione degli articoli 62 e 63, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2009) - Art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8) e per la semplificazione amministrativa e di riordino dello sportello unico).

²⁰ Da segnalare: **ll.rr. nn. 18/2005, 5/2006, 6/2006, 10/2006, 11/2006, 16/2006, 20/2006, 30/2006 e 31/2006**, che hanno recepito le direttive comunitarie 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; **I.r. 7 maggio 2008, n. 6** (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), con cui è stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 3 dicembre 1996, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; **I.r. 10 giugno 2008, n. 13** (Norme per l'abitare sostenibile), con cui sono state recepite le direttive 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e 2006/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, in materia di efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici; **I.r. 10 giugno 2008, n. 14** (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio), con cui è stata recepita la risoluzione del Consiglio n.13982/00 pubblicata il 12 gennaio 2001 in materia di qualità architettonica dell'ambiente rurale ed urbano; **I.r. 23 giugno 2008, n. 16** (Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti), con cui è stata data attuazione ai regolamenti del Consiglio (CE) nn. 1191/69 del 26 giugno 1969 e 1893/91 del 20 giugno 1991 in materia di razionalizzazione della spesa pubblica e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta</p> <p>La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea</p>
---	--	---

2011 e 2012, leggi sulla partecipazione. Anche le regioni **Toscana**²¹, **Molise**²², **Basilicata** e **Sardegna**²³ quando hanno recepito normative comunitarie lo hanno fatto con fonti diverse dalla legge comunitaria regionale.

Molte sono le regioni nelle quali non è prevista la legge comunitaria e si provvede all'adeguamento con gli strumenti ordinari.

In alcuni casi è la stessa legge di procedura a prevederlo, facendo rinvio, implicitamente o espressamente, agli strumenti ordinari per l'attuazione della normativa comunitaria. Così è nella regione **Campania**²⁴ che, nella legge di procedura, non prevede una legge comunitaria da adottare periodicamente e che adempie agli obblighi comunitari con i consueti strumenti normativi (legge, regolamento, provvedimento amministrativo). Particolare è, come visto sopra, il caso della Provincia autonoma di **Trento**, dove l'attuazione legislativa del diritto provinciale al diritto comunitario avviene, di norma, all'interno della sessione annuale di bilancio e con lo strumento delle legge finanziaria provinciale²⁵.

concorrenza tra gli operatori dei trasporti; **I.r. 21 ottobre 2008, n. 31**, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale, con cui si è data attuazione e legge regionale 19 dicembre 2008, n. 41 (Integrazione alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale)), con le quali è stata recepita la direttiva 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio, del 27 settembre 2001, in materia di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili; **I.r. 15 dicembre 2008, n. 33**, recante norme per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, con cui sono state recepite le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti; **I.r. 19 dicembre 2008, n. 44**, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani", con cui è stata recepita la direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento; **I.r. 30 luglio 2009, n. 14** (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

²¹ La direttiva servizi è stata recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 638 del 2010.

²² Nessuna legge comunitaria regionale risulta essere stata approvata.

²³ Si segnalano: **I.r. 5 marzo 2008, n. 3**, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (articolo 1, commi 16 e seguenti), con cui è stata recepita la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno; **I.r. 7 agosto 2009, n. 3** (Disposizioni urgenti nei settori economico sociale), con cui si è data attuazione al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Sia per l'anno 2010 (disegno di legge 307/A) sia per l'anno 2011 (disegno di legge 406) risulta essere stato presentato dalla Giunta regionale un disegno di "legge europea regionale", mai approvato dal Consiglio regionale.

²⁴ Nella regione Campania è stata data attuazione alla direttiva servizi con regolamento regionale n. 11 del 2010 (Regolamento di attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno), adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 94 del 9 aprile 2010.

²⁵ Cfr. **I.p. 20/2005** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006 - 2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) (art. 29, comma 2), con cui la Provincia autonoma di Trento ha recepito la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); **I.p. 28 marzo 2009, n. 2** (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011), di attuazione della direttiva servizi. Tra le altre leggi di recepimento cfr. **I.p. 24 luglio 2008, n. 10** (Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica), con cui sono state recepite la direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relative alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici; e la **I.p. 4 marzo 2008, n. 1** (Pianificazione urbanistica e Governo del territorio) (articolo 84), con cui è stata recepita la direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma 27 settembre 2012 Fanizzi Stefania - Regione Valle d'Aosta La partecipazione delle regioni alla fase discendente della normativa europea
---	---	---

In altri casi, l'adeguamento è avvenuto con gli strumenti ordinari in assenza di qualsivoglia indicazione procedurale. È il caso delle regioni **Lazio**²⁶ e **Trentino-Alto Adige** e della Provincia autonoma di **Bolzano**²⁷. Nella regione **Liguria**, ove non è stata adottata alcuna legge di procedura, l'attuazione del diritto comunitario continua ad essere disciplinata dalla legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie), che non prevede alcuno strumento periodico quale la legge comunitaria. All'attuazione della normativa comunitaria si è provveduto con varie leggi²⁸.

²⁶ Si segnalano: la **l.r. 16/2005** (art. 24), con cui la regione Lazio ha recepito la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità; e la **l.r. 11 agosto 2008 n. 14**, recante "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della regione Lazio", con la quale è stata data attuazione ai regolamenti **(CE) n. 361/2008**, concernente l'organizzazione comune dei mercati agricoli, e **479/2008**, concernente l'organizzazione del mercato vitivinicolo.

²⁷ Si segnala la deliberazione nr. 939 che ha come oggetto l'attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. La direttiva servizi è stata recepita con **circolare n. 1/2010**.

²⁸ Si segnalano, tra le altre, la **l.r. 31 ottobre 2006, n. 35**, recante "Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale"; e la **l.r. 3 agosto 2010, n. 12**, recante "Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo Unico in materia di Sport)", con la quale si è data attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; cfr. anche ll.rr. 14/2011, 23/2011 e 26/2011.